



**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE N° 144 DEL 02/08/2017**

**OGGETTO: FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ. INDIRIZZI AL DIRIGENTE E DIRETTIVE RIVOLTE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONDUZIONE DELLE TRATTATIVE ANNO 2017.**

L'anno **2017**, addì **due** del mese di **Agosto** alle ore **15:30**, nella Residenza Comunale, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

All'appello iniziale risultano:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>FUNZIONE</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
MAMMI ALESSIO	Sindaco	X	
NASCIUTI MATTEO	Assessore	X	
PIGHINI ALBERTO	Assessore	X	
DAVOLI ELISA	Assessore	X	
FERRI MARCO	Assessore	X	
TALAMI SIMONA	Assessore		X

**Presenti: 5    Assenti: 1**

Partecipa alla seduta il Segretario generale **Dott. Rosario Napoleone**.

Il Sindaco **Alessio Mammi**, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

## DELIBERAZIONE DI G.C. N. 144 DEL 02/08/2017

**OGGETTO: FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ. INDIRIZZI AL DIRIGENTE E DIRETTIVE RIVOLTE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONDUZIONE DELLE TRATTATIVE ANNO 2017.**

### LA GIUNTA COMUNALE

**RILEVATA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ed in particolare:

- l'articolo 40, comma 3-bis, che stabilisce che: *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.";* l'articolo 40-bis, comma 1 che dispone che *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, ... omissis ... Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma **3-quinquies**, sesto periodo";* l'articolo 40, comma 3-quinquies che stabilisce: *"... gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.";*

**VISTE** le vigenti disposizioni dei Contratti nazionali di lavoro del comparto Regioni e Autonomie locali per il personale non dirigente;

**RICHIAMATI** in particolare:

- l'articolo 4, comma 1, del CCNL 1° aprile 1999 che stabilisce che *"In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dall'art. 17.";*
- l'articolo 5 del CCNL 1° aprile 1999, come sostituito dall'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004, che dispone che *"Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.";*
- l'articolo 15, comma 2, del CCNL 1° aprile 1999, che stabilisce: *"In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza";*
- l'articolo 31 del CCNL 22 gennaio 2004 che stabilisce che annualmente devono essere determinate le risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività che il fondo per le risorse decentrate sia alimentato con *"risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità"* (cosiddette risorse stabili), individuate al comma 2, e con *"importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità"* (cosiddette risorse variabili);

**RICHIAMATI** inoltre:

- l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare il comma 2-bis, che stabilisce: *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";*
- l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale testualmente recita: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.";*
- l'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che stabilisce: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno

del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. 3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";

**EVIDENZIATO** che il Comune di Scandiano fa parte dell'Unione Tresinaro Secchia, alla quale nel corso degli anni ha trasferito funzioni e relativo personale effettuando le relative decurtazioni dal fondo delle risorse decentrate per trasferire tali somme all'Unione e che, in particolare sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

- primo trasferimento servizi (decorrenza 1 ° gennaio 2009) € 53.518,97;
- trasferimento informatica (decorrenza 1° gennaio 2012) € 2.302,31;
- trasferimento servizi sociali anziani e disabili (decorrenza 1 ° gennaio 2016) € 21.552,52 (importo riquantificato rispetto a quello previsto negli atti del 2016);

**PRESO ATTO** pertanto, che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2017 il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2017 non potrà superare l'importo del corrispondente fondo 2016;
- non concorrono alla determinazione del limite alcune voci: *"risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente, anche riferite ai compensi di lavoro straordinario, ove previste in sede di CCNL; compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione con vittoria di spese; risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo, in particolare in relazione ai fondi dell'Unione europea; economie aggiuntive effettivamente realizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 4 e 5, del decreto-legge n. 98 del 2011"* (voci indicate anche nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto legislativo 75/2017, positivamente verificata dal Ragioniere generale dello Stato in data 24 maggio 2017), compensi erogati ai sensi degli articoli 92 e 93 del d.lgs. 163/2006 (fondo per la progettazione e l'innovazione per lavori soggetti a tale regime di incentivazione e non ancora liquidati), come previsto dalla deliberazione della Corte dei Conti, sezioni riunite, n. 51/CONTR/11;
- a decorrere dal 1 ° gennaio 2017 è stata trasferita all'Unione la funzione di gestione del personale dipendente per un totale di tre unità di personale, di cui una titolare di posizione organizzativa e che, di conseguenza, dovrà essere effettuata una ulteriore decurtazione per trasferire all'Unione il relativo trattamento accessorio, come previsto dall'articolo 1, comma 114, della legge 7 aprile 2014, n. 56, quantificato in € 18.547,21;

**EVIDENZIATO** che la somma limite di cui sopra viene così calcolata:

Totale trattamento accessorio 2015 al netto delle somme non assoggettate a limitazioni (dati presi dalla tabella conto annuale 2015)	350.047,01
Decurtazione personale trasferito all'Unione con decorrenza 1° gennaio 2016	- 21.552,52
Decurtazione art. 1, comma 236, della legge 208/2015 ( <i>riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente</i> )	- 0,00
Limite fondo 2016	328.494,49
Decurtazione personale trasferito all'Unione con decorrenza 1° gennaio 2017	- 18.129,87
Limite fondo 2017 al netto della decurtazione	310.334,15

**RITENUTO** di avvalersi della possibilità di integrare il fondo con risorse variabili tramite gli istituti dell'articolo 15, commi 2 e 5, del CCNL 1° aprile 1999;

**RICORDATO** che:

- con appositi atti della Giunta comunale sono stati approvati il "Regolamento per la valutazione e la premialità del personale" e il Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP);
- in esecuzione della normativa sopra richiamata, tutta la materia della valutazione e premialità del personale è sottratta alla contrattazione decentrata;
- il Comune di Scandiano, rispetta il contenimento della spesa ai sensi dell'art.1, commi 557 - 557-quater, della legge 296/2006;
- in data 29 gennaio 2013 (prot. 0001988) è stato stipulata la "Conferma del contratto decentrato integrativo per il personale del Comune di Scandiano sottoscritto in data 12 febbraio 2008" e che tale CCDI è tuttora vigente;
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 12 ottobre 2016 avente ad oggetto "Quantificazione delle risorse destinate alla costituzione del fondo di produttività anno 2016 - Indirizzi per la contrattazione decentrata" con la quale è stato costituito un fondo complessivo di € 349.175,48 di cui € 293.274,00 riconducibile al fondo stabile ed € 55.901,48 riconducibile al fondo variabile, oltre alle somme relative ad incentivi "ex lege" (progettazione urbanistica e censimento popolazione) che sono state contabilizzate in corso d'anno;
- con la determinazione del Dirigente del I Settore n. 123 del 3 novembre 2016 è stata fatta la quantificazione delle risorse destinate alla costituzione del fondo di produttività 2016 del personale non dirigente;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 247 del 29 dicembre 2016 si è preso atto ed è stato confermato l'accordo raggiunto tra le delegazioni trattanti in merito all'utilizzo del fondo di produttività dell'anno 2016;

**DATO ATTO CHE** la Giunta comunale svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a livello nazionale dal Comitato di settore; pertanto, formula le direttive e fissa gli obiettivi per la delegazione trattante di parte pubblica;

**RICHIAMATA** inoltre la propria deliberazione n. 75 del 19 aprile 2017, con la quale è stato riadottato approvandolo il "Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019" (comprensivo del "Piano degli Obiettivi di Sviluppo" e "Piano della Performance");

**RICORDATO** che, ai sensi dell'articolo 169, comma 3-bis, del Testo unico, *"il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 150/2009 sono unificati, organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione"*;

**RITENUTO** di impartire le necessarie direttive alla delegazione di parte pubblica e di fissare pertanto i seguenti obiettivi per la contrattazione decentrata relativa al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017:

- la corretta applicazione delle normative contrattuali;
- i criteri generali per la suddivisione delle somme da destinare ai vari istituti contrattuali finanziati dal fondo;
- la possibilità di prevedere una quota delle risorse iscrivibili ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del CCNL 1° aprile 1999;
- la previsione di un progressioni orizzontali per un importo limitato;
- la possibilità di apportare modifiche al CCDI normativo che fossero utili al raggiungimento dell'accordo annuale;

**RICORDATO** che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 107 e 109 del Testo unico, dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come anche chiarito dalla dichiarazione congiunta n. 2 al CCNL 22.01.2004: *"tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di 'attività di gestione delle risorse umane' affidate alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali."* e che pertanto la quantificazione del fondo è una potestà dell'Amministrazione comunale e non è soggetta a contrattazione, fatte salve le specifiche disposizioni contrattuali;

**CONSIDERATO** che per quanto attiene le "risorse stabili":

- queste derivano dall'applicazione automatica delle disposizioni del contratto, così come interpretate in via autentica dalla parti e non è necessario procedere a specifici indirizzi;
- per la parte non chiarita dai CCNL di interpretazione autentica occorre fare riferimento agli indirizzi dell'ARAN, quale espressione della parte datoriale in sede di trattativa e dagli indirizzi espressi in via suppletiva dalla Corte dei Conti, sia in sede di controllo collaborativo, che in sede giurisdizionale, nonché da quanto risultante dalle relazioni dell'ispettorato della Ragioneria Generale dello Stato;

**RIBADITO** pertanto che la quantificazione del fondo dovrà essere effettuata dal Dirigente del 1° Settore - Affari generali e istituzionali il quale si conformerà alle direttive e indirizzi della Giunta in merito alle risorse variabili;

**VISTI:**

- l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce che: *"gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;
- l'art. 1 commi 557 e 557-quater della legge 296/2006, nel testo vigente, secondo i quali gli enti soggetti al patto di stabilità sono tenuti ad assicurare la riduzione delle spese di personale nei limiti degli stessi valori relativi al triennio 2011-2013;

**ACQUISITA** l'istruttoria del presente provvedimento redatta dalla Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia, consistente nella presente proposta di deliberazione e dei relativi allegati in atti comunali al P.G. 0018690 del 27/07/2017 e allegato alla presente (sub A)

**ACQUISITO** altresì il parere del Collegio dei Revisori (agli atti al n. 19134 di protocollo del 01/08/2017) per quanto riguarda lo stanziamento ex art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 quale integrazione del piano triennale del fabbisogno del personale (allegato alla presente sub "B");

**RICORDATO** che le somme del fondo 2017 trovano copertura negli attuali stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019 Cap. 14292 art. 1 denominato: "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi";

**ACQUISITI**, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Dirigente ad interim del 1° Settore - Affari generali e istituzionali, Dott. Guido Massimo Boretti, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la

- correttezza dell'azione amministrativa
- favorevole del Dirigente del II Settore “Bilancio e Finanza” Dott.ssa Ilde De Chiara per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

**PRESO ATTO** dell'urgenza di provvedere in quanto necessario avviare le trattative tempestivamente per giungere alla stipula del contratto entro i termini previsti;

**VISTI:**

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

**CON VOTI** favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

**D E L I B E R A**

- 1 **DI PRENDERE ATTO** dell'allegata sub “A”, relazione dalla quale risultano sussistere i presupposti per lo stanziamento di somme ai sensi del sopra richiamato articolo 15, commi 2 e 5, del CCNL 1 ° aprile 1999 e pertanto di riconfermarne lo stanziamento complessivo nella misura prevista dalla deliberazione nella misura prevista dalla deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 12 ottobre 2016, fermo restando l'applicazione dell'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- 2 **DI DARE ATTO** che per quanto riguarda lo stanziamento delle somme di cui all'articolo 15, comma 5, del CCNL 1 ° aprile 1999, la presente deliberazione costituisce modificazione alla programmazione triennale del fabbisogno del personale sulla quale è stato acquisito il necessario parere del Collegio dei revisori dei conti; allegato sub “B”;
- 3 **DI APPROVARE** le seguenti direttive per la delegazione trattante relative al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività:
  - a *sarà possibile una integrazione delle risorse economiche prevista dall'art. 15, comma 2, del CCNL 1 ° aprile 1999, destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità, nei limiti delle risorse fissate dal CCNL e dagli specifici indirizzi emanati dalla Giunta, pertanto ne dovrà essere contrattato l'importo; le risorse potranno essere rese disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte del NdV del raggiungimento degli obiettivi collegati a tali risorse.*
  - b *i criteri per la ripartizione del fondo dovranno:*
    - *essere fissati attenendosi in modo inequivoco alle categorie previste dalle norme dei contratti nazionali vigenti;*
    - *garantire la piena corresponsione delle indennità legate a particolari modalità di effettuazione della prestazione (rischio, disagio, maneggio valori, ecc);*
    - *garantire la possibilità di mantenere idonee risorse per i compensi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 1 ° aprile 1999;*
    - *consentire un adeguato riconoscimento delle posizioni di responsabilità, tramite l'indennità di specifiche responsabilità;*
  - c *la contrattazione potrà prevedere le progressioni orizzontali per l'anno 2017 sulla base delle risorse disponibili per un'aliquota limitata di personale;*
  - d *si dovrà tenere conto del processo di trasferimento di servizi all'Unione;*
  - e *si potranno apportare modifiche di dettaglio al CCDI*
- 4 **DI DARE ATTO** che le somme di cui al presente atto, trovano copertura negli attuali stanziamenti presenti del bilancio pluriennale 2017-2019 Cap. 14292 art. 1 denominato: "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi";

- 5 **DI INCARICARE** il Dirigente del 1 ° Settore della costituzione formale del fondo sulla base degli indirizzi contenuti nella presente deliberazione, dando atto che su tale provvedimento dovrà poi essere acquisita la certificazione del Collegio dei revisori, prevista dall'articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001;

**SUCCESSIVAMENTE**, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese, la Giunta comunale

### **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

#### **Il Sindaco**

Alessio Mammi

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

#### **Il Segretario Generale**

Dott. Rosario Napoleone

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)